



Roma, 18 maggio 2006
Protocollo: 3135 CT/MC/sc

AI Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°24

Oggetto: Trasformazioni Associazioni Sportive in Società di Capitali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C. n. 5.929/GG//, del 16 maggio 2006, inerente l'oggetto.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.


Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Lega Nazionale Dilettanti

Via Po, 16 - 00198 ROMA - Tel. 06 849311 - Fax 06 84931214 - e-mail: lnd@lnd.it - Internet: www.lnd.it - P.IVA 02500941008



CARIGEMERIDIANI



MILUCCI

LIMONTA

Italgreen



2006

Consiglio Nazionale del Notariato

Ufficio Studi

A. di prov. 025129 di prov.


Allegato A Quesito n. 60-2006/I



www.cnnotariato.it

11/05/2006 5/05/2006

Via Zamboni, 160 - Tel. +39 06 527907
Fax +39 06 5221594



Spett.le
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via G. Allegri, n. 8

00198 - ROMA

Spett.le F.I.G.C.,

in risposta al Vostro quesito in tema di "Trasformazione di associazioni sportive in società", si trasmette in allegato il *Parere pro veritate* del Prof. Andrea Zoppini e del Not. Federico Tassinari pubblicato nel notiziario telematico del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN Notizie).

Cordiali saluti

Antonio Ruotolo

Parere pro veritate

Siamo richiesti di un parere *pro veritate* in ordine al seguente quesito: se l'art. 2500-*octies*, comma 3°, c. civ., là ove prevede che la trasformazione c.d. eterogenea di associazioni riconosciute in società «non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico», precluda la trasformazione delle associazioni sportive in società a responsabilità limitata o società per azioni nei casi in cui le associazioni sportive abbiano beneficiato contributi, sia nella forma delle esenzioni fiscali sia nella forma dei trasferimenti diretti.

Ci si chiede inoltre:

- a) se l'art. 2500-*octies* c. civ. abbia implicitamente abrogato le norme previgenti che tale trasformazione autorizzano;
- b) se la trasformazione eterogenea sia consentita *solo* alle associazioni riconosciute, come previsto dal primo comma della medesima norma.

Riteniamo che ai quesiti esposti debba darsi risposta negativa, per le ragioni che sono qui di seguito argomentate.

1. - Sulla ratio dell'art. 2500-*octies* c. civ.

1.1. - Per dare risposta agli interrogativi che ci sono proposti, è necessario muovere dalla *ratio* della norma che si legge all'art. 2500-*octies*, comma 3, c. civ.

Le associazioni disciplinate dal primo libro del codice civile si caratterizzano, sul piano causale, per essere enti senza scopo di lucro, il che significa che ai soci ed agli amministratori è precluso apprendere gli avanzi di gestione nella forma della distribuzione - diretta o mediata - di utili, ovvero di appropriarsi del supero netto al momento della liquidazione¹.

Con la trasformazione eterogenea, vicenda modificativa che prima della riforma societaria si riteneva preclusa, l'associazione può sostituire la causa associativa adottando una finalità lucrativa ai sensi dell'art. 2247 c. civ. (ovvero mutualistica ai sensi degli artt. 2511 c. civ.).

L'art. 2500-*octies*, comma 3°, c. civ., che vieta la trasformazione eterogenea «per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico», trova fondamento nella specifica considerazione della funzione della causa non lucrativa. Infatti, sia i soci sia coloro che intrattengono

¹ G. PONZANELLI, *Le "non profit organizations"*, Milano, 1985; D. PRITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995.

rapporti contrattuali (in particolare a titolo gratuito) con l'associazione, agiscono sul presupposto che tali prestazioni sono destinate esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale dell'ente e non a vantaggio egoistico dei soci e/o degli amministratori².

Una ragione non diversa concerne il fatto che i contributi pubblici, nelle forme delle esenzioni ovvero dei finanziamenti diretti, sono attribuiti in ragione non solo dell'attività svolta dall'ente, ma altresì del regime giuridico del soggetto che riceve tali contributi³. Attraverso la trasformazione eterogenea, i soci dell'associazione non lucrativa possono, infatti, appropriarsi soggettivamente di un patrimonio che non è (geneticamente) loro e che non hanno contribuito a costituire.

1.2. – Alla luce di quanto si è sinteticamente considerato, si tratta a questo punto di verificare se la nuova norma codicistica, proprio in ragione della *ratio*, nonché della novità sistematica che esprime,

- a) abbia implicitamente abrogato le norme previgenti che nella legislazione speciale autorizzavano la trasformazione di un'associazione in una diversa forma giuridica, ovvero, e alternativamente,
- b) si sovrapponga, integrandola, alla disciplina previgente.

² Analoga previsione è presente anche in materia di società cooperative nell'art. 2545-undecies c. civ., ove, nell'ammettere la trasformazione delle cooperative in società lucrative, il legislatore vi collega un effetto devolutivo, che implica il trasferimento ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio della società trasformata, in modo che le agevolazioni legate alla vocazione mutualistica resti interna al sistema cooperativo, v. G. BONFANTE, *Commento all'art. 2545-undecies c. civ.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. COTTINO e G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Bologna, 2004, 2657 e segg.; R. GENCO, *Le trasformazioni delle cooperative e la devoluzione ai fondi mutualistici*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di R. GENCO, Milano, 2003, 311 e segg.

³ Dunque, la disposizione è finalizzata ad impedire la strumentale creazione di associazioni al solo fine di usufruire di contributi pubblici per poi trasformarsi in società di capitali, divenendo un "mezzo [...] di frode alla generalità", F. GUERRERA, *Trasformazione, fusione e scissione*, in AA.VV., *Diritto delle società (Manuale breve)*, Milano, 2004, 417. Se così non fosse, sarebbe plausibile anche la richiesta del sussidio (del premio fiscale, dell'incentivo, del privilegio o della dispensa sul piano della disciplina civilistica) avanzata dall'imprenditore individuale o da quello collettivo organizzato in forma lucrativa. Che, invece, la socialità sia essenzialmente legata alla forma dell'impulazione degli effetti giuridici, lo dimostra chiaramente un'importante pronuncia della Corte di giustizia CE 11 agosto 1995 (causa C-453/1993), che ha espressamente escluso che possa esistere un imprenditore individuale *non-profit* - che destini cioè a finalità altruistiche i propri proventi - ai fini di applicare la disciplina fiscale di favore. La ragione - nella motivazione proposta dalla Corte di giustizia - si radica essenzialmente nella considerazione che in questo caso non sussisterebbero quelle garanzie in ordine alla destinazione dei proventi, destinati inevitabilmente a confondersi con i beni individuali dell'imprenditore [in *Rassegna tributaria*, 1996, 1409 e segg.]. Si v. A. ZOPPINI, *Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell'«impresa sociale»*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2000, 335 e segg.

Va subito chiarito che per 'disciplina previgente', ai fini del presente parere, deve intendersi:

- 1) la trasformazione in società di capitali professionistica necessaria ai sensi dell'art. 10 della Legge 91/1981, come modificata dal Decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, al fine di potere stipulare contratti con atleti professionisti (vicenda che, ferma comunque l'attività svolta, comporta, a seguito della modificazione apportata con il citato decreto legge, assunzione di una causa lucrativa in luogo di una precedente causa non lucrativa);
- 2) la trasformazione di associazioni sportive in società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, e viceversa, ai sensi dell'art. 90, comma 18°, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla Legge 21 maggio 2004, n. 128 (vicenda che non comporta invece alcuna modificazione causale, stante l'assenza di fine di lucro che connota necessariamente le società sportive dilettantistiche anche se costituite in forma di società di capitali).

2. – Riforma del diritto societario e abrogazione tacita delle norme contenute nelle leggi speciali.

Per quanto concerne il primo profilo, inerente all'abrogazione implicita della nuova norma, si deve vagliare se l'interprete possa giovare del noto criterio interpretativo, in ordine al quale la *lex generalis* posteriore non abroga la *lex specialis* anteriore⁴.

Il problema che si affronta ha particolare rilievo per quanto concerne la riforma del diritto societario, atteso che il legislatore delegato ha scelto di non operare abrogazioni formali, un compito subito apparso arduo, se non di proibitiva realizzazione, e suscettibile di essere compiuto solo una volta che le novità della riforma fossero state effettivamente metabolizzate dal sistema. Inoltre, si trattava d'un'operazione che, per il rischio di omissioni o di addizioni, avrebbe potuto determinare pericolosi sviamenti negli interpreti, sì che si è ritenuto preferibile la via dell'abrogazione tacita⁵.

Per quanto la regola che fa leva sul rapporto tra specialità e generalità nella successione temporale delle norme, non rivesta un valore assoluto e possa

⁴ Sull'incompatibilità tra norme e sui cc.dd. «criteri per il superamento delle antinomie», tra cui il criterio di specialità, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, I t. 2, Milano, 1980, 144 e seg.

⁵ Sul problema, per quanto concerne le società cooperative, si v. A. ZOPPINI, *I gruppi cooperativi (Modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario)*, in *Rivista delle società*, 2005, 764 e seg.

considerarsi solo a livello di primo orientamento, essa deve essere accolta nel caso di specie in ragione delle seguenti considerazioni.

Nel caso della trasformazione eterogenea, l'ordinamento ha valutato, rispetto a specifici assetti di interessi, la possibilità di modificare il connotato causale dell'ente. Mentre, però, la norma sulla trasformazione eterogenea costituisce una fattispecie generale che riguarda *tutti* i possibili assetti di interessi ascrivibili alla causa non lucrativa, al contrario le disposizioni contenute nelle leggi speciali valutano *una peculiare vicenda tipizzata*, rispetto alla quale era possibile la trasformazione in un contesto in cui tale facoltà non era, in termini generali, consentita.

Quindi a maggior ragione la fattispecie individuata in termini di eccezione dal legislatore allora, deve essere possibile oggi.

3. – Disciplina codicistica della trasformazione eterogenea e fattispecie che autorizzano la modifica della forma organizzativa in regime di neutralità causale.

La specifica fattispecie della trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica, fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione "causalmente omogenea" e non rientra, comunque, nella fattispecie descritta dal legislatore all'art. 2500-*octies* c. civ., non potendosi considerare a quei fini una trasformazione eterogenea.

Associazioni e società sportive dilettantistiche condividono, segnatamente, sia le finalità (realizzazione di un interesse di categoria o di serie), sia la struttura non lucrativa (assenza di lucro soggettivo), come previsto in tema di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90 della citata Legge 289 del 2002.

In questa prospettiva, dunque, la (mera) modificazione strutturale dell'assetto organizzativo di una associazione senza scopo di lucro non determina una modificazione causale se, dalla trasformazione, risulti una società *senza scopo di lucro*⁶.

Le associazioni sportive possono, dunque, *continuare*⁷ a trasformarsi in forma societaria secondo le norme speciali espressamente dettate per la particolare

⁶ Sulla natura non societaria delle società sportive che non esercitano attività imprenditoriale, G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE, 8, rist., Torino, 1998, 304; parla di trasformazione casualmente omogenea in caso di trasformazione di ente *non-profit* in società senza scopo di lucro, G. MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Rivista del notariato*, 2003, 597.

⁷ Nello stesso senso, Studio n. 1/2003/T, *Le società di capitali senza scopo di lucro e le associazioni sportive dilettantistiche. Le novità della Finanziaria 2003*, approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 6 giugno 2003 e pubblicato in *Studi e Materiali*, a cura del

fattispecie, se gli atti di trasformazione siano «direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva» e la società risultante dalla trasformazione preveda, al pari dell'associazione che alla trasformazione stessa dà luogo, l'assoluta assenza di ogni scopo di lucro.

Diverso, a seguito dell'introduzione da parte del citato Decreto legge 485 del 1996 dello scopo di lucro per le società sportive professionistiche, risulta invece il ragionamento per quanto riguarda la fattispecie della trasformazione di associazione sportiva (dilettantistica) in società sportiva professionistica, stante la modificazione causale che tale vicenda comporta per l'ente.

La trasformazione in oggetto, già ammessa dalla citata Legge 91 del 1981 anche oltre i limiti cronologici di cui all'art. 17 della stessa legge, quale presupposto necessario al fine di stipulare contratti con atleti professionisti, e quindi quale operazione necessaria tutte le volte in cui l'associazione sportiva entra, a seguito di promozione sportiva, nello sport professionistico (attualmente, nel calcio, promozione dalla serie D alla serie C2), configura una vicenda che, seppure qualificabile quale trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-*octies* c. civ., resta a sua volta assoggettata alla legislazione speciale di cui alla medesima Legge n. 91⁸.

Ne consegue, pertanto, che l'art. 2500-*octies* c. civ. risulterà derogato, sia nell'ambito di applicazione sia nella concreta disciplina applicabile, tutte le volte in cui la trasformazione in parola risulti imposta, seppure alla stregua di un semplice onere per stipulare contratti con atleti professionisti, dalla legislazione speciale al vaglio.

4. – *Legislazione speciale e limiti alla trasformazione eterogenea.*

Riteniamo che gli argomenti trattati sino a questo punto debbano considerarsi conclusivi e assorbenti, e tali da escludere che la trasformazione in società delle associazioni sportive in generale, e calcistiche in particolare, sia preclusa dall'art. 2500-*octies* c. civ.

È, tuttavia, necessario, al fine di rispondere compiutamente al primo quesito posto, analizzare ulteriormente il portato della norma, al fine di verificare il secondo punto (considerato *supra* al 1.2.), e segnatamente se la *ratio* della disposizione *integri* il portato precettivo delle norme dettate nelle leggi speciali e,

Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, n. 1/2004, 287, che rileva che già prima dell'entrata in vigore della Riforma del diritto societario si debbano applicare alla trasformazione "eterogenea" da associazione sportiva a società sportiva le agevolazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria.

⁸ Per un quadro relativo alla disciplina delle società del calcio professionistico, M. CARTA, *La disciplina normativa delle società di calcio: un quadro di sintesi*, in *AGE*, 2/2005, *Il calcio professionistico. Evoluzione e crisi tra «football club» e impresa lucrativa*, a cura di G. MEO, U. MORERA e A. NUZZO, 301 e segg.

dunque, comprendere quali siano i limiti di coerenza implicita sottesi alla fattispecie.

Occorre quindi valutare se, una volta giustificata la legittimità di una trasformazione da associazione in società sportiva di capitali sulla base della legislazione speciale in materia, sia nondimeno da ritenere applicabile al caso di specie, per quanto non disposto dalla stessa legislazione speciale, la specifica disciplina di cui agli artt. 2500-*octies*, ed in particolare il limite alla trasformazione nel caso in cui l'associazione abbia usufruito di contributi pubblici.

È opportuno affrontare il quesito distinguendo tra: *i) trasformazione di associazione dilettantistica in società di capitali dilettantistica; ii) trasformazione eterogenea di associazione dilettantistica in società di capitali professionistica; iii) trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta.*

i) Trasformazione delle associazioni dilettantistiche in società dilettantistiche e contributi fiscali neutrali rispetto alla forma.

Posto che la norma di cui all'art. 2500-*octies* c. civ. è finalizzata alla tutela della pubblica fede alla destinazione dei contributi ai fini per cui sono stati destinati, deve necessariamente dedursi che non siano precluse le operazioni di trasformazione nel caso in cui i contributi pubblici di cui ha goduto l'associazione siano *Formneutral* (ossia neutrali rispetto alla forma). In questi casi infatti, il contributo pubblico è attribuito *independentemente* dalla forma giuridica adottata e dalla causa, ma in ragione della specifica attività svolta che si intende, in quanto tale, incentivare.

È questo il caso dell'attività sportiva dilettantistica, la cui disciplina fiscale, fin dal primo intervento con Legge n. 144 del 1999, in tema di trattamento tributario degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico, è stata interpretata nel senso dell'applicazione sia alle associazioni che alle società sportive dilettantistiche, come chiarito nel Regolamento emanato con Decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473.

Il decreto citato ha precisato che nella definizione di società sportive dilettantistiche si devono intendere compresi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e *qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche* e che sia da essi riconosciuto.

Allo stesso modo, la Legge finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002 n. 289) che, all'art. 90, comma 5°, prevede particolari agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette, circoscrive i benefici alla circostanza che *gli atti costitutivi o di trasformazione siano direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.*

Dunque, nella peculiare fattispecie di associazioni e società sportive dilettantistiche, per il conferimento dei contributi pubblici *in via diretta o in via indiretta anche* nella forma di agevolazioni fiscali, assume esclusivamente rilevanza la specifica attività sportiva, piuttosto che la forma giuridica che l'ente assume.

ii) Trasformazione eterogenea di associazioni dilettantistiche in società professionistiche: ipotesi di disapplicazione in ragione dell'assenza di tutela.

Diverso discorso deve invece farsi per il caso di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva professionistica sulla base dell'art. 10 della Legge 91 del 1981 come modificato da parte del Decreto legge 485 del 1996.

La norma contenuta nell'art. 2500-octies c. civ., infatti, deve coordinarsi con l'art. 223-octies delle disposizioni di attuazione al codice civile, che prevede che la trasformazione eterogenea è *consentita* alle associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 *soltanto quando non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione*⁹, salvo in quest'ultimo caso che siano preventivamente versate le relative imposte.

La disposizione, in sostanza, legittima una lettura funzionale della fattispecie, collegando la tutela dell'interesse pubblico ai poteri di disposizione del patrimonio sociale, pensati in ragione delle finalità in concreto perseguite¹⁰.

Lo scopo della norma transitoria non è quello di favorire le associazioni costituite prima della data di entrata in vigore della riforma, quanto, piuttosto, quello di evitare interpretazioni restrittive che ammettessero l'applicabilità del nuovo istituto della trasformazione eterogenea solo per le associazioni costituite successivamente al 1° gennaio 2004, con conseguente penalizzazione della associazioni già esistenti.

Ne consegue, quindi, che la trasformazione eterogenea in parola, *quando non comporti distrazione dalle originarie finalità* dei fondi e valori predetti, è ammessa, nonostante il tenore letterale dell'art. 2500-octies, comma 3°, c. civ., anche per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004.

⁹ Rilevano le difficoltà di coordinamento tra le norme di cui all'art. 2500-octies c. civ e 223-octies disp. att., M. MALTONI, *I limiti all'autonomia privata nelle trasformazioni eterogenee*, in *Rivista del notariato*, 2003, 1401; G. MARASA, *Le trasformazioni eterogenee*, cit., 589, evidenziando da un lato, la maggiore ampiezza del limite della norma transitoria, sia quanto ai soggetti (sia associazioni che fondazioni) che all'oggetto del divieto di distrazione (valori e fondi).

¹⁰ A simili conclusioni perviene lo Studio n. 93/2004/T, *Società ed associazioni sportive*, approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 22 aprile 2005 in tema di società cooperative sportive, sostenendo che le leggi speciali dettate in tema di enti sportivi esigono una interpretazione correttiva dell'art. 2514, comma 1° lett. d) c. civ.

Dunque, non sembra potersi dubitare che, nella specifica ipotesi di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società professionistica, indipendentemente dalla circostanza che l'ente sia stato costituito prima o dopo il 1° gennaio 2004, non vi sia distrazione dalle originarie finalità per cui è dettato il peculiare regime fiscale, volto a facilitare le incombenze contabili e fiscali degli enti che abbiano esclusivamente un fine sportivo. Ovviamente, la società di capitali professionistica risultante dalla trasformazione non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi a carattere dilettantistico.

Una diversa interpretazione creerebbe insormontabili difficoltà, precludendo alle associazioni dilettantistiche di poter partecipare, ad esempio, a gare per le quali è necessaria la qualifica di società professionistica.

La disciplina degli organismi sportivi deve, pertanto, essere considerata alla luce di "sistema speciale che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative, quanto non lucrative"¹¹.

Inoltre, secondo il citato art. 223-*octies* disp. att., la distrazione dalle originarie finalità dei fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione si realizza solo se gli effetti patrimoniali dei contributi dei terzi sussistano effettivamente nel patrimonio dell'ente. Conseguentemente, la norma non troverebbe, in ogni caso, applicazione nei casi in cui gli amministratori, sulla base di perizia giurata, certificassero un valore negativo della situazione patrimoniale; con la conseguenza che, per effetto della trasformazione, i soci sottoscriverebbero integralmente il capitale della società (contestualmente provvedendo, in caso di patrimonio c.d. negativo, al ripiano dell'intero *deficit* risultante dalla predetta perizia).

iii) Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni non riconosciute.

La disposizione di cui all'art. 2500-*octies*, comma 1°, c. civ. esclude dall'elencazione degli enti cui è consentita la trasformazione c.d. *progressiva* le associazioni non riconosciute, essendo testualmente dettata per la sola ipotesi in cui l'ente che si trasforma sia un'associazione riconosciuta.

Mentre la limitazione prevista dall'art. 2500-*septies*, comma 1°, c. civ., che consente la trasformazione c.d. regressiva da società di capitali alle sole associazioni non riconosciute si giustifica per il fatto che il riconoscimento amministrativo può aver luogo solo successivamente alla modifica dell'atto costitutivo¹², il divieto di trasformazione progressiva trova un suo fondamento

¹¹ Studio n. 5271/I, *Società sportive e profili d'interesse notarile della nuova impresa*, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 17 settembre 2004.

¹² F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. XXIX, Padova, 2003, 524. Ritiene che la scelta normativa sia stata dettata dall'esigenza di "evitare che la trasformazione diventi uno strumento

nell'intento del legislatore di vietare la trasformazione ad enti che non offrono la garanzia di una accertata consistenza patrimoniale¹³.

Per quanto dal tenore letterale univoco sia possibile contestare l'applicazione estensiva delle norme sulla trasformazione eterogenea alle associazioni non riconosciute, ciò non esclude tuttavia la possibilità di applicare le norme medesime in via *analogica* anche alla trasformazione di associazioni non riconosciute in società.

La legittimità di tale operazione interpretativa deriva, infatti, dalla valutazione di tre diverse considerazioni:

1. in primo luogo, tale modifica dell'atto costitutivo non lede alcun interesse generale né dei creditori, essendo consentita finanche a centri di interessi privi di soggettività e/o di rilievo metaindividuale¹⁴;
2. in secondo luogo, già anteriormente alla riforma del diritto societario, un indirizzo giurisprudenziale¹⁵ ammetteva la trasformazione di associazione non riconosciuta in società cooperativa¹⁶;
3. infine, perché il regime della trasformazione si incentra sulla continuità dell'esercizio dell'impresa, rispetto alla quale la forma giuridica di imputazione assolve un ruolo strumentale¹⁷.

attraverso cui le associazioni possono conseguire *ipso iure* e automaticamente la personalità giuridica", B. DANIELLO, *La riforma del diritto societario. Guida sistematica e comparata alla nuova disciplina delle società di capitali e cooperative*, Milano, 2003, 229.

¹³ In questo senso, F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 525. Criticamente, sulla ratio della norma, M. MALTONI, *I limiti all'autonomia privata nelle trasformazioni eterogenee*, cit., 1392; L. PANZANI, *Trasformazione eterogenea in società di capitali*, cit., 346 e seg.; G. CESARONI, *Trasformazione eterogenea in società di capitali*, cit., 2504; M. DI LEO - A. RUOTOLO, *Della trasformazione, della fusione e della scissione*, in *Il nuovo diritto societario. Prime riflessioni*, a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, supplemento 1/2003, 410.

¹⁴ Pur condividendone le premesse in ossequio alle ragioni dell'autonomia privata, parla tuttavia di "eccesso" per la estensione delle norme sulla trasformazione anche alle comunioni di azienda, P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario: profili generali*, in *La Riforma delle società. Profili della nuova disciplina* a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2003, 9 e seg.

¹⁵ Tribunale Udine, 20 luglio 1988, in *Foro italiano*, 1989, I, 547; il Tribunale di Milano, nell'emanare i propri orientamenti giurisprudenziali in materia societaria, aveva nel 1998 ribadito il proprio parere negativo alla legittimità di tale trasformazione, salvo che nell'ipotesi esplicitamente prevista dalla legge n. 91 del 1981 per le associazioni sportive.

¹⁶ C. G. CORVINE, *Commento all'art. 2500-ovies, Trasformazione eterogenea in società di capitali*, in *La Riforma delle società. Commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, T. I, Artt. 2325 - 2422, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, Torino, 2003, 400.

¹⁷ A. STAGNO D'ALCONTRIS, *La trasformazione delle società dopo la "Riforma Viotti"*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di N. DI CAGNO, Bari, 2004, 227. Precisa F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 522, che la riforma è attuata nella volontà di dare alle imprese "la più ampia libertà di ricercare, nell'evolversi delle situazioni aziendali o di mercato, le forme giuridiche più congeniali al loro sviluppo".

5. – Conclusioni.

Riteniamo, dunque, con riguardo ai quesiti proposti, di pervenire alle seguenti conclusioni:

- a) l'art. 2500-*octies* c. civ. non ha abrogato le norme previgenti che autorizzano la trasformazione da associazione sportiva in società sportiva, dilettantistica oppure professionistica;
- b) la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica, quando pure abbia ricevuto contributi pubblici ovvero usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali emanate a favore delle associazioni sportive, in società sportiva dilettantistica o professionistica non è preclusa dall'art. 2500-*octies* comma 3 c. civ.;
- c) in ogni caso, e in termini generali, la trasformazione eterogenea non è impedita dal disposto di cui all'art. 2500-*octies* comma 3° c. civ., tutte le volte in cui l'associazione presenti un patrimonio di perizia pari a zero oppure negativo;
- d) la disciplina della trasformazione eterogenea può applicarsi in via analogica anche alle associazioni non riconosciute.

• • •

Confidando di avere dato adeguata risposta ai quesiti che ci sono stati sottoposti, l'occasione ci è gradita per ringraziare per la fiducia accordataci e porgere i migliori saluti.

Notaio Dott. Federico Tassinari

Prof. Avv. Andrea Zoppini